# Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica

Versione valida dal 3 marzo 2021

# **GLOSSARIO**

Autorità di Regolazione per Energia Reti e

Ambiente istituita ai sensi della legge n. 481/95.

Bonus elettrico è la compensazione della spesa per le forniture di

energia elettrica riconosciuta ai clienti domestici in condizione di disagio economico e/o fisico ai sensi del decreto 28 dicembre 2007 e dell'articolo

3, comma 9 e 9bis del decreto-legge 185/08.

Corrispettivo C<sup>MOR</sup> è il corrispettivo addebitato al cliente per il

mancato pagamento di una o più fatture ai sensi

della regolazione vigente.

Corrispettivo CTS è il corrispettivo tariffario specifico per i clienti

finali e per le altre utenze (produttori o autoproduttori) connessi in media tensione che non hanno adeguato il proprio punto di consegna ai requisiti tecnici ai sensi della

regolazione vigente.

Documenti regolatori sono i documenti regolatori dell'energia elettrica contabilizzanti il servizio di collegati alla fattura che l'impresa distributrice

trasporto dell'energia elettrica genera in relazione al serviz

genera in relazione al servizio di trasporto e alle diverse prestazioni erogate o corrispettivi applicati all'utente ad altro titolo come definiti

all'Allegato C.

Fasce orarie sono le fasce definite ai sensi del TIV.

Impresa distributrice è l'impresa esercente l'attività di distribuzione ai

sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n.

79/99.

*M* è il mese di erogazione del servizio di trasporto.

M+1 è il mese successivo al mese M.

Misura dell'energia elettrica

sono i valori di energia elettrica e di potenza (attiva e, ove previsto, reattiva) misurati da un misuratore di energia elettrica.

POD

è il codice alfanumerico unico nazionale identificativo del punto di prelievo ai sensi del TIS.

Quota fissa

è il corrispettivo unitario, espresso in centesimi di euro per punto di prelievo, relativo ad una specifica tariffa del servizio di trasmissione, distribuzione o misura e delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti del settore elettrico.

Quota energia

è il corrispettivo unitario, espresso in centesimi di euro/kWh, relativo ad una specifica tariffa del servizio di trasmissione, distribuzione o misura e delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti del settore elettrico.

Quota potenza

è il corrispettivo unitario, espresso in centesimi di euro/kW, relativo ad una specifica tariffa del servizio di trasmissione, distribuzione o misura e delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti del settore elettrico.

Quota energia reattiva

è il corrispettivo unitario, espresso in centesimi di euro/kVArh, applicato ai prelievi di energia elettrica reattiva.

Sistema di Interscambio

(SdI) è la struttura istituita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso la quale avviene la trasmissione delle fatture elettroniche verso l'Amministrazione (art.1, comma 211, legge 24 dicembre 2007 n. 244) o verso privati (art. 1, comma 2, decreto legislativo 127/2015).

Servizio di trasporto

indica, sinteticamente, il servizio di distribuzione e misura dell'energia elettrica erogato dall'impresa distributrice, nonché il servizio di

trasmissione contrattualizzato e fatturato dalla medesima impresa per conto di Terna S.p.a..

è la società che, ai sensi dell'articolo 2359 del Società controllante

Codice Civile, controlla l'utente.

è la successione di un utente ad un altro sullo Switching

stesso punto di prelievo definita ai sensi della

deliberazione 487/2015/R/eel.

è il soggetto che ha sottoscritto con l'impresa Utente

distributrice il contratto di trasporto.

Utente regolare nei pagamenti è l'utente che risulta aver pagato, entro la

scadenza prevista dalle fatture di ciclo e di

rettifica di cui all'Allegato C, gli importi dovuti.

Deliberazione n. 111/06 è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9

> giugno 2006, n. 111/06, e sue successive modifiche e integrazioni recante "Condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del

decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79".

è la deliberazione dell'Autorità 14 ottobre 2015, Deliberazione 487/2015/R/eel

> 487/2015/R/eel, e sue successive modifiche e integrazioni recante "Riforma del processo di

switching nel mercato retail elettrico".

è il "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità *Testo integrato settlement (TIS)* 

> per l'energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di

dispacciamento (settlement)".

è il "Testo Integrato della regolazione output-based Testo Integrato della Qualità

Elettrica (TIQE)

dei servizi di distribuzione e misura dell'energia

elettrica - Periodo di regolazione 2016-2023".

Testo Integrato del Trasporto è il "Testo Integrato delle disposizioni per l'erogazione (TIT)

dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia

elettrica (TIT) (2020-2023)".

è il "Testo Integrato delle disposizioni per l'erogazione Testo Integrato Misura (TIME)

dell' attività di misura dell'energia elettrica (TIME)

(2020-2023)''.

TestoIntegrato Connessioni è il "Testo Integrato delle condizioni economiche per (TIC)

l'erogazione del servizio di connessione".

Testo Integrato morosità elettrica (TIMOE)

è il "Testo integrato morosità elettrica".

Testo Integrato della Vendita (TIV)

è il "Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità dell'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e salvaguardia ai clienti finali".

Testo integrato bonus elettrico e gas (TIBEG)

è il "Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas".

# **G**ARANZIE

1.	Oggetto	2
2.	Garanzie ammesse, quantificazione e adeguamento periodico	
	Garanzie ammesse	2
	Quantificazione e adeguamento	4
3.	Fideiussione bancaria o assicurativa e deposito cauzionale	7
	Prestazione della garanzia	7
	Procedura periodica di verifica della puntualità dei pagamenti	7
	Maggiorazione della garanzia	8
4.	Rating e parent company guarantee	9
	Requisiti per il ricorso al rating e alla parent company guarantee	9
	Corrispettivo per l'accesso al rating e alla parent company guarantee	10
5.	Inadempimenti connessi ai pagamenti e alla gestione delle garanzie	11
	Inadempimenti connessi al pagamento delle fatture	11
	Inadempimenti connessi alla gestione delle garanzie	13

# 1. Oggetto

- 1.1 Il presente Allegato B disciplina le forme di garanzia ammesse ai fini della conclusione del contratto di trasporto, i criteri per la loro gestione e per la gestione degli inadempimenti dell'utente relativi sia alle obbligazioni connesse agli adeguamenti delle garanzie medesime, sia alle obbligazioni di pagamento degli importi fatturati.
- 1.2 Le comunicazioni tra impresa distributrice e utente di cui al presente capitolo avvengono utilizzando il canale di posta elettronica certificata esplicitamente riportato dall'utente in sede di stipula del contratto di trasporto o successivamente aggiornato dall'utente.
- 1.3 Nei casi di richiesta da parte dell'impresa distributrice di adeguamento della garanzia, di cui al paragrafo 2.12, lettera a., tale richiesta è completa degli elementi usati dall'impresa distributrice per il calcolo dell'importo della garanzia richiesto ed è sottoscritta da un procuratore dell'impresa di distribuzione.

# 2. Garanzie ammesse, quantificazione e adeguamento periodico

# **GARANZIE AMMESSE**

- 2.1 La prestazione di garanzie secondo le modalità di seguito individuate è condizione necessaria per la conclusione del contratto di trasporto.
- 2.2 L'utente può prestare all'impresa distributrice una garanzia nella forma alternativamente di:
  - a. fideiussione bancaria emessa da istituto bancario italiano o accreditato a operare in Italia ai sensi delle norme di legge;
  - abis. fideiussione assicurativa emessa da istituto assicurativo italiano o accreditato a operare in Italia ai sensi delle norme di legge e in possesso di giudizio di *rating* creditizio, direttamente o per mezzo della società controllante ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, del Codice civile, pari o superiore a BBB- se rilasciato da *Standard & Poor's Corporation* o da *Fitch Ratings*, Baa3 se rilasciato da *Moody's Investors Service*, ovvero B+ se emesso da A.M. Best;
    - b. deposito cauzionale infruttifero.

Per garanzie il cui importo, definito ai sensi del paragrafo 2.8, risulta inferiore ai mille (1.000) euro, è facoltà dell'impresa distributrice e dell'utente concordare strumenti di garanzia che garantiscano minore onerosità e/o maggiore flessibilità alle parti. È comunque escluso il ricorso alle forme di garanzia di cui al paragrafo 2.3, ove non ne ricorrano i presupposti.

- 2.3 La fideiussione di cui al paragrafo 2.2, lettere a. e abis. deve contenere una clausola di escutibilità a prima richiesta, ogni eccezione rimossa.
- 2.3bis Ai fini della presentazione della fideiussione di cui al paragrafo 2.2, lettera abis., l'utente presenta all'impresa distributrice una attestazione relativa a:
  - a. i riferimenti completi dell'agenzia che ha emesso il giudizio di rating;
  - b. il livello di *rating* detenuto dall'istituto assicurativo o dalla società controllante ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, del Codice civile;
  - c. le modalità della pubblicazione del giudizio di rating da parte dell'agenzia.
- 2.3ter L'utente è tenuto a comunicare all'impresa distributrice entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal suo verificarsi:
  - a. l'eventuale variazione del giudizio di *rating* detenuto dall'istituto assicurativo o dalla società controllante ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2, del Codice civile emittente la fideiussione a un livello inferiore rispetto a quelli indicati al paragrafo 2.2, lettera abis.;
  - b. l'eventuale venir meno di uno dei requisiti di cui al paragrafo 2.2 lettera abis.;
  - c. l'eventuale revoca, da parte dell'Autorità competente, dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa dell'istituto assicurativo emittente la fideiussione o se la stessa Autorità competente abbia stabilito, per il medesimo istituto, il divieto a concludere nuovi contratti o rinnovare quelli esistenti.
- 2.4 L'utente regolare nei pagamenti per un periodo di 6 (sei) mesi consecutivi può, in luogo della garanzia prestata ai sensi del paragrafo 2.2, richiedere alternativamente di:
  - a. presentare un giudizio di *rating* creditizio che soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 4.1;
  - b. prestare garanzia nella forma di *parent company guarantee* da parte della società controllante, con le caratteristiche precisate al paragrafo 4.3. La società controllante deve essere in possesso di un giudizio di *rating* creditizio che soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 4.1.
- 2.5 Ai fini del soddisfacimento del requisito di regolarità nei pagamenti, l'impresa distributrice verifica, in relazione alle fatture con scadenza di pagamento nei 6 (sei) mesi precedenti la richiesta di cui al paragrafo 2.4, se si sono verificati due o più ritardi di pagamento. Nell'ambito di detta verifica sono esclusi i ritardi di pagamento:
  - a. dovuti a cause non imputabili all'utente;
  - b. connessi a importi dei quali l'utente abbia, entro 15 giorni solari dalla data di emissione della fattura, contestato la correttezza, senza che l'impresa distributrice abbia provveduto a fornire una risposta motivata entro 10 giorni solari dalla ricezione della contestazione;
  - c. rispetto al cui importo sia realizzata la seguente condizione:

$$\frac{\sum_{i=1}^{F} IMP_i * G_i}{\sum_{i=1}^{F} IMP_i} \le 4,5$$

### dove:

- *IMP<sub>i</sub>* è l'importo della *i*-esima fattura collegata a un documento regolatorio di ciclo e di rettifica recante scadenza di pagamento nel mese;
- *F* è il numero delle fatture collegate a un documento regolatorio di ciclo e di rettifica recanti scadenza di pagamento nel mese;
- $G_i$  è il numero di giorni di ritardo di pagamento della *i*-esima fattura; i pagamenti effettuati entro la scadenza indicata in fattura sono considerati pagamenti senza ritardo, pertanto, in tali casi, il numero di giorni di ritardo assume valore zero.

In caso di ritardi di pagamento, definiti ai sensi di quanto sopra, inferiori a due nei 6 (sei) mesi precedenti, l'impresa distributrice accetta la richiesta dell'utente di esercitare la facoltà di cui al paragrafo 2.4.

# **QUANTIFICAZIONE E ADEGUAMENTO**

- 2.6 Di seguito vengono illustrati i criteri per la quantificazione e l'adeguamento della garanzia prestata ai sensi del paragrafo 2.2 (fideiussione bancaria o assicurativa e deposito cauzionale) e del paragrafo 2.4 (giudizio di *rating* creditizio e *parent company guarantee*).
- 2.7 L'importo *GAR* della garanzia, prestata nelle forme di cui al paragrafo 2.6, è pari alla stima di 2 (due) mesi di erogazione del servizio per i punti di prelievo contenuti nel contratto di trasporto dell'utente.
- 2.8 L'impresa distributrice definisce l'importo *GAR* di cui al paragrafo 2.7 pari alla somma, con riferimento a ciascun punto di prelievo compreso nel contratto dell'utente nel mese in cui tale stima ha luogo, degli importi fatturati, comprensivi dei corrispettivi per il servizio di trasporto, degli oneri generali di sistema, delle ulteriori componenti e delle imposte, nel secondo e nel terzo mese precedente il mese in cui la stima ha luogo, a prescindere che in tali mesi il punto di prelievo fosse o meno compreso nel contratto dell'utente. Sono esclusi eventuali importi fatturati con riferimento a un determinato punto di prelievo a mezzo di una fattura collegata a un documento regolatorio relativo a prestazioni ulteriori e altri corrispettivi di cui all'Allegato C.
- 2.9 Qualora, con riferimento a uno dei mesi indicati al paragrafo 2.8, non sia disponibile il dato di fatturato relativo a un determinato punto di prelievo, l'impresa distributrice assume, ai fini della stima, un fatturato mensile pari al massimo tra i valori disponibili.

- 2.10 In caso di punti di prelievo di nuova attivazione per i quali il dato di fatturato non risulta disponibile, l'impresa distributrice attribuisce a tale punto di prelievo un fatturato in linea con quello di punti di prelievo della stessa tipologia e con pari livello di potenza impegnata.
- 2.11 Nel caso di sottoscrizione di un nuovo contratto di trasporto tra l'utente e l'impresa distributrice, per il calcolo dell'importo *GAR* di cui al paragrafo 2.8, ai fini della conclusione di detto contratto, l'utente dichiara la propria migliore stima del dato di fatturato relativo ai punti di prelievo che saranno da lui serviti nei primi 2 (due) mesi di erogazione del servizio. Durante tale periodo, mensilmente, l'impresa distributrice procede a verificare che la stima compiuta dall'utente, e pertanto il corrispondente importo garantito, sia coerente con la stima che risulterebbe considerando i punti effettivamente serviti dall'utente medesimo. L'impresa distributrice richiede all'utente l'adeguamento delle garanzie qualora in sede di verifica, rispetto al livello delle garanzie effettivamente prestate, il livello risultante sia superiore almeno del:
  - a. 10% per gli utenti del trasporto per i quali l'ammontare *GAR* è superiore a € 10.000.000;
  - b. 15% per gli utenti del trasporto per i quali l'ammontare *GAR* è compreso tra € 1.500.000 e € 10.000.000;
  - c. 20% per gli utenti del trasporto per i quali l'ammontare *GAR* è inferiore a € 1.500.000.

L'utente vi provvede entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla richiesta.

- 2.12 Nei casi di garanzia prestata nelle forme di cui al paragrafo 2.6, l'impresa distributrice procede a un controllo periodico dell'importo *GAR* al fine di verificare che quanto versato dall'utente sia coerente con l'eventuale variazione delle determinanti della stima compiuta ai sensi del paragrafo 2.8. A tal fine, trimestralmente, l'impresa distributrice procede a verificare che il livello dell'importo *GAR* corrisponda alla stima, definita secondo i criteri di cui al paragrafo 2.8, di 2 (due) mesi di erogazione del servizio per i punti di prelievo contenuti, nel mese in cui la verifica ha luogo, nel contratto di trasporto dell'utente medesimo. Qualora, rispetto al livello delle garanzie effettivamente prestate, il livello risultante da tale verifica sia:
  - a. superiore almeno del:
    - 10% per gli utenti del trasporto per i quali l'ammontare *GAR* è superiore a € 10.000.000;
    - 15% per gli utenti del trasporto per i quali l'ammontare *GAR* è compreso tra € 1.500.000 e € 10.000.000;
    - 20% per gli utenti del trasporto per i quali l'ammontare *GAR* è inferiore a € 1.500.000.

l'impresa distributrice comunica all'utente la richiesta di adeguamento delle garanzie;

b. inferiore almeno del 20%, l'impresa distributrice comunica all'utente il nuovo livello richiesto e la possibilità di procedere al suo adeguamento.

Nei casi diversi di quelli di cui alle lettere a. e b., l'impresa distributrice comunica all'utente l'adeguatezza delle garanzie prestate.

Ai fini della verifica di cui al presente paragrafo, sono tenuti in separata considerazione gli importi relativi agli adeguamenti eventualmente previsti ai sensi dei paragrafi 3.2 e 5.14.

- 2.13 La verifica e le comunicazioni di cui al paragrafo 2.12 sono effettuate entro il decimo giorno lavorativo successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno. Nel caso di cui al paragrafo 2.12, lettera a. l'utente provvede all'adeguamento entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla trasmissione della comunicazione.
- 2.14 Fintanto che alla rete dell'impresa distributrice risultano connessi meno di 100.000 punti di prelievo, quest'ultima ha la facoltà di procedere alla verifica di cui al paragrafo 2.12 al termine di ciascun semestre. L'impresa distributrice esercita tale facoltà dandone comunicazione nel proprio sito internet.
- 2.15 In qualsiasi momento, qualora si verifichi un aumento rilevante del numero di punti di prelievo serviti dall'utente, tale da comportare un aumento significativo dell'esposizione dell'impresa distributrice nei confronti di tale utente, l'impresa distributrice procede a richiedere l'adeguamento delle garanzie versate in misura pari alla stima di 2 (due) mesi di erogazione del servizio per i punti di prelievo contenuti nel contratto di trasporto dell'utente. L'utente è tenuto all'adeguamento entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla richiesta dell'impresa distributrice. La quota di aumento rilevante del numero di punti di prelievo serviti dall'utente, tale da comportare un aumento significativo dell'esposizione dell'impresa distributrice, è individuata pari alla metà degli incrementi di livello di cui al paragrafo 2.12.
- 2.15bis Per gli utenti che prestano garanzia nella forma di cui al paragrafo 2.4 lettera a. (rating creditizio) nei casi di cui al paragrafo 2.15, l'impresa distributrice procede a richiedere la prestazione della garanzia nella forma di cui al paragrafo 2.2 per la corrispondente quota dell'aumento rilevante del numero di punti di prelievo serviti dall'utente (GARnewPOD). L'utente è tenuto alla prestazione del GARnewPOD entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla richiesta dell'impresa distributrice. Qualora l'utente risulti regolare nei pagamenti per un periodo non inferiore a 6 (sei) mesi consecutivi seguenti alla prestazione della garanzia per GARnewPOD e se per lo stesso periodo l'agenzia di rating non è intervenuta con un downgrade del giudizio rilasciato, l'utente ha facoltà di richiedere che anche gli importi GARnewPOD siano prestati nella forma di cui al paragrafo 2.4 lettera a.. Ai fini della verifica della regolarità dei pagamenti, l'impresa distributrice non tiene conto dei casi di ritardo di cui al paragrafo 2.5, lettere a., b. e c.. L'impresa distributrice, verificate le condizioni di cui al paragrafo 2.2.
- 2.15ter Nel caso in cui si verifichi un ritardato pagamento di una fattura collegata a un documento regolatorio di ciclo, ad esclusione dei casi di ritardo di cui al paragrafo 2.5, e contestualmente la garanzia risulti sottodimensionata rispetto alla

- determinazione di cui al paragrafo 2.7, l'impresa distributrice richiede all'utente l'adeguamento della garanzia al livello di cui al paragrafo 2.7 a prescindere dalle percentuali di cui al paragrafo 2.12. L'utente è tenuto all'adeguamento entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla richiesta dell'impresa distributrice.
- 2.16 In ipotesi di cessazione del servizio con riferimento alla totalità dei punti di prelievo del contratto di trasporto tra l'utente e l'impresa distributrice, la garanzia prestata nelle forme di cui al paragrafo 2.6 si estingue al termine del quarto mese successivo all'avvenuta cessazione.
- 2.17 Nel caso in cui, per ragioni tecniche, la costituzione della garanzia ai sensi dei paragrafi 2.15bis e 4.7, il suo rinnovo ai sensi dei paragrafi 3.1 e 4.4 o il suo adeguamento ai sensi dei paragrafi 2.11, 2.12 lettera a., 2.15, 2.15ter, 3.2, o la sua sostituzione ai sensi del paragrafo 3.1bis , comportino tempi maggiori rispetto a quelli indicati nei rispettivi paragrafi, l'utente può sopperirvi prestando analoga garanzia mediante bonifico bancario, il cui importo verrà restituito, senza interessi, non appena l'utente avrà provveduto agli adempimenti di competenza.

# 3. Fideiussione bancaria o assicurativa e deposito cauzionale

# PRESTAZIONE DELLA GARANZIA

- 3.1 Qualora la garanzia prestata ai sensi del paragrafo 2.2, lettere a. e abis. (fideiussione bancaria o assicurativa) abbia durata determinata, l'utente è tenuto a rinnovare detta garanzia al più tardi entro la fine del quarto mese antecedente la scadenza della medesima.
- 3.1bis L'impresa distributrice può richiedere all'utente, la prestazione di una nuova garanzia nel caso la garanzia prestata nella forma di cui al paragrafo 2.2 lettera abis. sia stata rilasciata da un istituto assicurativo cui sia stata revocata dall'Autorità competente l'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa o la stessa Autorità competente abbia stabilito, per il medesimo istituto, il divieto a concludere nuovi contratti o rinnovare quelli esistenti nei casi sia di rilascio di nuove garanzie che di rinnovo di quelle già prestate. L'utente vi provvede entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla richiesta.

### Procedura periodica di verifica della puntualità dei pagamenti

3.2 Entro il decimo giorno lavorativo successivo al termine di ciascun semestre dell'anno, l'impresa distributrice verifica, in relazione alle fatture con scadenza di pagamento in detto semestre, se si sono verificati due o più ritardi di pagamento, anche non consecutivi, da parte dell'utente. In tal caso, entro il medesimo termine, l'impresa

distributrice richiede all'utente una maggiorazione dell'importo della garanzia prestata, da effettuare entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla richiesta.

# MAGGIORAZIONE DELLA GARANZIA

3.3 L'importo della garanzia prestata ai sensi del paragrafo 2.2 (fideiussione bancaria o assicurativa e deposito cauzionale) può essere modificato, rispetto all'importo *GAR* definito ai sensi del paragrafo 2.7, per tenere conto della puntualità dei pagamenti effettuati dall'utente. La maggiorazione della garanzia è definita in misura pari a:

$$GAR^{MAG} = \sum_{i} (IMP_i * \frac{G_i}{30})$$

dove:

- a.  $IMP_i$  è l'importo della *i*-esima fattura collegata a un documento regolatorio di ciclo e di rettifica per la quale si è verificato il ritardo di pagamento;
- b.  $G_i$  sono i giorni di ritardo di pagamento della *i*-esima fattura collegata a un documento regolatorio di ciclo e di rettifica.

La somma dell'importo GAR e della maggiorazione  $GAR^{MAG}$  non può comunque superare il livello massimo, pari alla stima di 4 (quattro) mesi di erogazione del servizio per i punti di prelievo contenuti nel contratto di trasporto dell'utente, definito pari a:

$$GAR^{MAX} = 2*GAR$$

dove *GAR* è l'importo della stima di 2 (due) mesi di erogazione del servizio per i punti di prelievo contenuti nel contratto di trasporto dell'utente, determinato secondo i criteri di cui al paragrafo 2.8.

- 3.4 Ai fini della verifica della sussistenza della condizione di utente regolare nei pagamenti di cui al paragrafo 3.2, sono esclusi i ritardi di pagamento di cui al paragrafo 2.5, lettere a., b. e c..
- 3.5 Fintanto che alla rete dell'impresa distributrice risultano connessi meno di 100.000 punti di prelievo, quest'ultima ha la facoltà di procedere alla verifica di cui ai paragrafi 3.2 e 5.14 al termine di ciascun anno, in relazione alle fatture con scadenza di pagamento in detto periodo. L'impresa distributrice esercita tale facoltà dandone comunicazione nel proprio sito *internet*.

# 4. Rating e parent company guarantee

# REQUISITI PER IL RICORSO AL RATING E ALLA PARENT COMPANY GUARANTEE

- 4.1 Ai fini delle garanzie previste al paragrafo 2.4 (*rating* e *parent company guarantee*), il giudizio di *rating* creditizio, in possesso dell'utente o della società controllante, deve:
  - a. essere un *rating* divulgato al pubblico, o distribuito previo abbonamento, emesso, monitorato e aggiornato secondo le disposizioni del Regolamento CE 1060/2009;
  - b. essere emesso da una agenzia registrata ai sensi del Regolamento CE 1060/2009 e contenuta nell'elenco pubblicato dalla *European Securities and Markets Authority* ai sensi del citato Regolamento;
  - c. risultare almeno pari al livello BBB- di *Standard&Poor's Corporation* e *Fitch Ratings* o Baa3 di *Moody's Investors Service*; in caso di ricorso ad agenzie di *rating* diverse, l'impresa distributrice verifica che il livello detenuto dall'utente o dalla società controllante sia almeno equipollente ai livelli indicati.
- 4.2 Ai fini della presentazione del giudizio di *rating* creditizio ai sensi del paragrafo 2.4, lettera a., l'utente presenta all'impresa distributrice una attestazione relativa a:
  - a. i riferimenti completi dell'agenzia di cui al paragrafo 4.1, lettera b. che ha emesso il giudizio di *rating*;
  - b. il livello di rating detenuto;
  - c. le modalità di pubblicazione del giudizio di rating da parte dell'agenzia.
- 4.3 Ai fini della prestazione della *parent company guarantee* ai sensi del paragrafo 2.4, lettera b., l'utente presenta:
  - a. una attestazione relativa ai medesimi elementi informativi di cui al paragrafo 4.2 riferiti alla società controllante;
  - b. una fideiussione della società controllante, resa nei confronti dell'impresa distributrice, rispetto all'obbligazione di pagamento dell'utente, con clausola di escutibilità a prima richiesta, ogni eccezione rimossa.
- 4.4 Qualora la garanzia di cui al paragrafo 4.3, lettera b., abbia durata determinata, l'utente è tenuto a rinnovarla al più tardi entro la fine del quarto mese antecedente la scadenza della medesima.
- 4.5 Sulla base di quanto comunicato dall'utente ai sensi dei paragrafi 4.2 e 4.3 l'impresa distributrice verifica che siano rispettati i requisiti di cui al paragrafo 4.1.
- 4.6 L'utente comunica all'impresa distributrice entro 5(cinque) giorni lavorativi dal suo verificarsi:
  - a. la variazione del *rating* detenuto dall'utente medesimo o dalla società controllante qualora tale variazione implichi il venir meno dei requisiti di cui al paragrafo 4.1, lettere a. e c.;

- b. il venir meno del requisito di cui al paragrafo 4.1, lettera b..
- 4.7 L'utente è tenuto a presentare una garanzia in una delle forme di cui al paragrafo 2.2 (fideiussione bancaria o assicurativa e deposito cauzionale) qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:
  - a. quanto previsto al paragrafo 4.6, lettera a.;
  - b. quanto previsto al paragrafo 4.6, lettera b.;
  - c. al verificarsi di un ritardo di pagamento di una fattura che costituisca il secondo episodio rilevato nel corso degli ultimi sei (6) mesi; a tal fine non sono tuttavia considerati i casi di ritardo di cui al paragrafo 2.5, lettere a., b. e c..
- 4.8 La presentazione della garanzia ai sensi del paragrafo 4.7 deve:
  - a. avvenire entro 15 (quindici)) giorni lavorativi dalla comunicazione effettuata ai sensi del paragrafo 4.6 ed essere pari a quanto previsto al paragrafo 2.7, per le casistiche di cui alle lettere a. e b. del paragrafo 4.7;
  - b. avvenire entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di pagamento degli importi oggetto di ritardo ed essere pari alla somma dell'importo *GAR* di cui al paragrafo 2.7 e dell'importo *GAR* di cui al paragrafo 3.3 , per i casi di cui alla lettera c. del paragrafo 4.7 nel caso in cui l'utente facesse, al momento del ritardo di pagamento, ricorso al *rating* e il ritardo di pagamento non abbia comunque comportato quanto previsto al paragrafo 5.4;
  - c. avvenire entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di pagamento degli importi oggetto di ritardo ed essere pari quanto previsto al paragrafo 2.7, per i casi di cui alla lettera c. del paragrafo 4.7 in caso in cui l'utente facesse, al momento del ritardo di pagamento, ricorso alla *parent company guarantee* e il ritardo di pagamento non abbia comunque comportato le azioni di escussione previste ai sensi del paragrafo 5.5.

Nei casi di cui alle lettere a. e c. del paragrafo 4.7 e nei casi di escussione di cui al paragrafo 5.4bis, l'utente, ove ne ricorrano i requisiti, potrà accedere nuovamente alle forme di garanzia di cui al paragrafo 2.4 (rating e parent company guarantee) solo qualora risulti utente regolare nei pagamenti per i successivi 12 (dodici) mesi a decorrere dal momento di prestazione della fideiussione o del deposito cauzionale. Ai fini della verifica della regolarità dei pagamenti, l'impresa distributrice non tiene conto dei casi di ritardo di cui al paragrafo 2.5, lettere a., b. e c..

# CORRISPETTIVO PER L'ACCESSO AL RATING E ALLA PARENT COMPANY GUARANTEE

4.9 Nei casi in cui l'utente si avvalga di quanto previsto al paragrafo 2.3, all'utente è annualmente applicato un corrispettivo il cui importo è pari a:

$$Cor_{R,PCG} = \alpha * GAR * \frac{G_{GAR}}{365}$$

### dove:

- GAR è l'importo determinato ai sensi del paragrafo 2.8, pari alla stima di 2 (due) mesi di erogazione del servizio di trasporto con riferimento ai punti di prelievo serviti dall'utente nel mese in cui avviene la stima;
- $\alpha$  è un parametro i cui valori sono definiti dall'Autorità;
- *G*<sub>GAR</sub> è il numero dei giorni dell'anno solare di riferimento a cui si applica il corrispettivo per l'accesso di cui al presente paragrafo, pari al numero dei giorni compresi tra la data a partire dalla quale l'utente si avvale del *rating* o della *parent company guarantee* e il 31 dicembre dell'anno di riferimento.
- 4.10 Per l'utente che fa ricorso alle forme di garanzia di cui al paragrafo 2.4 (rating e parent company guarantee), l'impresa distributrice applica il corrispettivo immediatamente dopo l'accettazione di cui al paragrafo 2.5 da parte dell'impresa distributrice medesima. Successivamente, a seguito dell'aggiornamento annuale del parametro  $\alpha$  da parte dell'Autorità, l'impresa distributrice procede a rideterminare il corrispettivo di cui al paragrafo 4.9 per tenere conto della modifica degli elementi che concorrono alla sua determinazione e ad emettere, nel corso del terzo mese successivo alla data di aggiornamento, la conseguente fattura.
- 4.11 Il mancato pagamento da parte dell'utente del corrispettivo di cui al paragrafo 4.9 comporta il venir meno della possibilità di accedere alle forme di garanzia di cui al paragrafo 2.4 (rating e parent company guarantee).

# 5. Inadempimenti connessi ai pagamenti e alla gestione delle garanzie

# INADEMPIMENTI CONNESSI AL PAGAMENTO DELLE FATTURE

- 5.1 soppresso
- 5.2 In caso di mancato pagamento, totale o parziale, di una fattura, da parte dell'utente, l'impresa distributrice , entro 4 (quattro) giorni lavorativi dalla scadenza di pagamento prevista in fattura, diffida per iscritto l'utente richiedendo la corresponsione degli importi dovuti comprensivi degli interessi di mora nel frattempo maturati, entro i successivi 7 (sette) giorni lavorativi.
- 5.3 Nei casi di cui al paragrafo 4.11, alla scadenza di pagamento degli importi dovuti nei termini della diffida di cui al paragrafo 5.2, l'impresa distributrice richiede all'utente la costituzione di una garanzia, qualora non già versata, in una delle forme di cui al paragrafo 2.2 nella misura di cui al paragrafo 2.7.
- 5.4 Nei casi diversi da quelli di cui al paragrafo 5.3, qualora l'utente non adempia al completo pagamento degli importi dovuti nei termini della diffida di cui al paragrafo

- 5.2, nel caso il medesimo abbia presentato un giudizio di *rating* creditizio, il contratto di trasporto si intende risolto secondo le tempistiche previste dalla regolazione dell'Autorità in materia.
- 5.4bis Nei casi diversi da quelli di cui al paragrafo 5.3, qualora l'utente non provveda al completo pagamento degli importi dovuti nei termini della diffida di cui al paragrafo 5.2, nel caso il medesimo abbia presentato come garanzia un giudizio di *rating* creditizio e congiuntamente abbia presentato garanzia in una delle forme previste al paragrafo 2.2 per l'ammontare GAR<sup>newPOD</sup> ai sensi del paragrafo 2.15bis:
  - a. se  $EXP^{UDT} \leq GAR^{newPOD}$  l'impresa distributrice procede all'escussione della garanzia, fermo restando quanto previsto ai paragrafi 5.5 e 5.6, e contestualmente alla richiesta di reintegro della garanzia nella forma di cui al paragrafo 2.2 fino a un livello pari alla somma dell'importo GAR di cui al paragrafo 2.7 e dell'importo  $GAR^{MAG}$  di cui al paragrafo 3.3 definito in relazione agli importi che non risultano pagati in seguito alle azioni di diffida di cui al paragrafo 5.2 per i quali si chiede l'escussione;
  - b. se  $EXP^{UDT} > GAR^{newPOD}$  l'impresa distributrice procede contestualmente:
    - 1. all'escussione della garanzia, fermo restando quanto previsto ai paragrafi 5.5 e 5.6;
    - 2. alla richiesta di reintegro della garanzia, entro 7 (sette) giorni lavorativi, nella forma di cui al paragrafo 2.2 fino a un livello pari alla somma dell'importo GAR di cui al paragrafo 2.7 e dell'importo GAR<sup>MAG</sup> di cui al paragrafo 3.3 definito in relazione agli importi che non risultano pagati in seguito alle azioni di diffida di cui al paragrafo 5.2 per i quali si chiede l'escussione;
    - 3. alla diffida alla corresponsione degli importi ancora dovuti entro 7 (sette) giorni lavorativi.

Nel caso in cui anche una sola delle richieste di cui ai precedenti punti 2. e 3. non sia evasa dall'utente nei termini previsti, il contratto di trasporto si intende risolto secondo le tempistiche previste dalla regolazione dell'Autorità in materia.

5.5 Nei casi diversi da quelli di cui al paragrafo 5.3, qualora l'utente non adempia al completo pagamento degli importi dovuti nei termini della diffida di cui al paragrafo 5.2 e nei casi in cui il medesimo abbia prestato garanzia in una delle forme previste ai paragrafi 2.2 (fideiussione bancaria o assicurativa e deposito cauzionale) e 2.4, lettera b. (parent company guarantee), l'impresa distributrice procede a escutere la garanzia prestata. Qualora, per qualunque motivo, l'escussione della garanzia non vada a buon fine, il contratto di trasporto si intende risolto secondo le tempistiche previste dalla regolazione dell'Autorità in materia. L'escussione ha luogo qualora, in seguito alle azioni di diffida da parte dell'impresa distributrice medesima, si verifichi la seguente condizione:

### dove:

- *EXP*<sup>*UDT*</sup> è l'esposizione effettiva dell'utente nei confronti dell'impresa distributrice, definita come la somma degli importi che non risultano pagati in seguito alle azioni di diffida di cui al paragrafo 5.2, inclusivi dei relativi interessi di mora definiti ai sensi del paragrafo 6.1 dell'Allegato C;
- *EXP*<sup>MAX</sup> è l'esposizione massima consentita all'utente, pari a un mezzo della stima di un mese di erogazione del servizio per i punti di prelievo contenuti nel contratto di trasporto dell'utente medesimo.
- 5.6 L'escussione delle garanzie di cui al paragrafo 5.5 avviene in misura pari all'esposizione effettiva dell'utente. A tal fine il tasso di interesse di mora è applicato all'importo dovuto per il numero di giorni compresi tra il termine di scadenza di pagamento delle fatture e il giorno in cui all'impresa distributrice perviene il pagamento dell'ammontare escusso.
- 5.7 Contestualmente all'escussione delle garanzie di cui al paragrafo 2.2 (fideiussione bancaria o assicurativa e deposito cauzionale), l'impresa distributrice ne chiede il reintegro fino a un livello pari alla somma dell'importo *GAR* di cui al paragrafo 2.7 e dell'importo *GAR*<sup>MAG</sup> di cui al paragrafo 3.3 definito in relazione agli importi che non risultano pagati in seguito alle azioni di diffida di cui al paragrafo 5.2 per i quali si chiede l'escussione.
- 5.8 Contestualmente all'escussione della garanzia di cui al paragrafo 2.4, lettera b. (parent company guarantee), l'impresa distributrice richiede all'utente la prestazione di una garanzia nelle forme di cui al paragrafo 2.2 (fideiussione bancaria o assicurativa e deposito cauzionale) in misura pari a quanto indicato al paragrafo 5.7. In questo caso l'utente potrà accedere nuovamente alla garanzia nella forma di parent company guarantee solo qualora risulti utente regolare nei pagamenti per i successivi 12 (dodici) mesi. Ai fini della verifica della regolarità dei pagamenti, l'impresa distributrice non tiene conto dei casi di ritardo di cui al paragrafo 2.5, lettere a., b. e c..
- 5.9 Decorso il termine di pagamento di cui al paragrafo 5.2 e fino all'integrazione o al versamento della garanzia ai sensi dei paragrafi 5.6 e 5.8, l'utente non può presentare nuove richieste di *switching* di punti di prelievo. Sono fatte salve eventuali richieste già presentate entro il termine di pagamento di cui al paragrafo 5.2.
- 5.10 L'utente provvede a quanto disposto ai paragrafi 5.3, 5.6, e 5.8 entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla trasmissione della richiesta dell'impresa distributrice. Qualora l'utente non vi provveda, il contratto di trasporto si intende risolto secondo le tempistiche previste dalla regolazione dell'Autorità in materia.

### INADEMPIMENTI CONNESSI ALLA GESTIONE DELLE GARANZIE

5.11 soppresso

- 5.12 Nei casi di richiesta di presentazione della garanzia ai sensi dei paragrafi 2.15bis e 4.7, del suo adeguamento ai sensi dei paragrafi 2.11, 2.12 lettera a., 2.15, 2.15ter e 3.2, del suo rinnovo ai sensi dei paragrafi 3.1 e 4.4 o della sua sostituzione ai sensi del paragrafo 3.1bis, qualora l'utente non vi provveda nei termini stabiliti, l'impresa distributrice, entro 4 (quattro) giorni lavorativi dalla scadenza prevista, diffida per iscritto l'utente richiedendo la prestazione della garanzia entro i successivi 7 (sette) giorni lavorativi.
- 5.13 In seguito alle azioni di cui al paragrafo 5.12:
  - a. nei casi di cui ai paragrafi 2.11, 2.12, lettera a., 2.15, 2.15ter, 3.1bis e 3.2 l'utente non può presentare nuove richieste di *switching* di punti di prelievo; sono fatte salve eventuali richieste già presentate entro il termine di pagamento di cui al paragrafo 5.12;
  - abis. nei casi di cui alla precedente lettera a., decorsi ulteriori 7 (sette) giorni lavorativi dal termine di prestazione di cui al paragrafo 5.12 senza che l'utente abbia adempiuto, il contratto si intende risolto;
  - b. nei casi di cui ai paragrafi 3.1 e 4.4, il contratto di trasporto si intende risolto a partire dalla data in cui l'utente non è più in possesso di una garanzia valida ai sensi del presente Allegato;
  - c. nei casi di cui ai paragrafi 2.15bis e 4.7, il contratto di trasporto si intende risolto secondo le tempistiche previste dalla regolazione dell'Autorità in materia.

# RIPRISTINO DELLE GARANZIE PRESTATE ALLA STIMA DI DUE MESI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

- 5.14 Rispetto a un utente cui sia stata incrementato l'importo della garanzia ai sensi dei paragrafi 3.2 e 3.3, qualora, nelle successive verifiche semestrali, o annuali nei casi di cui al paragrafo 3.5, l'impresa distributrice rilevi che tale utente è risultato utente regolare nei pagamenti, l'impresa distributrice procede a comunicargli la possibilità di adeguare la garanzia prestata pari all'importo *GAR*, determinato come la stima, definita secondo i criteri di cui al paragrafo 2.8, di 2 (due) mesi di erogazione del servizio per i punti di prelievo contenuti nel contratto di trasporto del medesimo. Ai fini della verifica della sussistenza della condizione di utente regolare nei pagamenti si applica quanto previsto al paragrafo 3.4.
- 5.15 Le garanzie integrate o versate ai sensi dei paragrafi 4.8, lettera b., 5.6 e 5.8 sono riportate a un livello pari all'importo *GAR*, definito secondo i criteri di cui al paragrafo 2.8, come la stima di 2 (due ) mesi di erogazione del servizio per i punti di prelievo contenuti nel contratto di trasporto dell'utente qualora il medesimo risulti utente regolare nei pagamenti per un periodo di 6 (sei) mesi. Ai fini della verifica del requisito di utente regolare nei pagamenti l'impresa distributrice non tiene conto dei ritardi di pagamento di cui al paragrafo 2.5.

# **FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

1.	Oggetto	2
2.	Tipologie di documenti regolatori contabilizzanti il servizio di trasporto	2
	Documenti regolatori di ciclo	3
	Documenti regolatori di rettifica	3
	Documenti regolatori relativi a ulteriori prestazioni e altri corrispettivi	3
3.	Trasmissione al SdI delle fatture	4
	Fattura collegata ai documenti regolatori di ciclo	4
	Fattura collegata ai documenti regolatori di rettifica	4
	Fattura collegata ai documenti regolatori relativi a ulteriori prestazioni e altri corrispetti	vi
		4
4.	Modalità di messa a disposizione dei documenti regolatori contabilizzanti il servizio	
	trasporto e nomenclatura dei file	5
5.	Termini di pagamento delle fatture	6
	Fattura collegata ai documenti regolatori di ciclo	6
	Fatture collegate ai documenti regolatori di rettifica e fatture collegate ai documenti	
	regolatori relativi a ulteriori prestazioni e altri corrispettivi	6
6.	Interessi per i casi di ritardato pagamento	6

# 1. Oggetto

- 1.1 Il presente Allegato C definisce:
  - a. le tipologie di documenti regolatori contabilizzanti il servizio di trasporto dell'energia elettrica collegati alla fattura (di seguito anche: documenti regolatori) che l'impresa distributrice genera in relazione al servizio di trasporto e alle diverse prestazioni erogate o corrispettivi applicati all'utente ad altro titolo;
  - b. i termini per la trasmissione al Sistema di Interscambio (di seguito: SdI) delle fatture e le scadenze di pagamento delle stesse;
  - c. il contenuto e le modalità di messa a disposizione dei documenti regolatori.
- 1.2 *Soppresso.*

# 2. Tipologie di documenti regolatori contabilizzanti il servizio di trasporto

- 2.1 I documenti regolatori sono distinti in diverse tipologie e ciascuno di essi è collegato ad un unico documento contabile onnicomprensivo di tutte le voci indicate.
- 2.2 I documenti regolatori sono classificati in:
  - a. <u>documento regolatorio di ciclo</u>, collegato alla fatturazione delle partite attinenti al servizio di trasporto del mese M e ai dati di misura effettivi che sostituiscono una stima precedentemente fornita;
  - b. <u>documento regolatorio di rettifica</u>, collegato alla fatturazione di rettifiche di importi precedentemente fatturati in relazione al servizio di trasporto, diverse da quelle già contenute nell'ambito delle fatture collegate al documento regolatorio di ciclo;
  - c. <u>documento regolatorio collegato alla fattura relativa a ulteriori prestazioni e altri corrispettivi</u>, attinente alla fatturazione di corrispettivi o prestazioni diversi da quelli fatturati nell'ambito della fattura collegata al documento regolatorio di ciclo.
- 2.3 Con riferimento al mercato libero, sono oggetto di contabilizzazione e collegata fatturazione esclusivamente i punti di prelievo ricompresi nell'anagrafica mensile resa disponibile all'utente ai sensi della regolazione vigente in materia di *settlement* (comunicata all'utente mensilmente). Ai fini della contabilizzazione e della collegata fatturazione sono considerate anche le attivazioni e le disattivazioni relative al mese oggetto di contabilizzazione e collegata fatturazione, nonché quelle intercorse nel mese precedente, qualora non già presenti nella suddetta anagrafica con riferimento al medesimo mese.

2.4 Le tempistiche previste per la trasmissione al SdI delle fatture <u>di ulteriori prestazioni</u> <u>e altri corrispettivi, nonché il contenuto informativo delle stesse, sono anche applicate per la rendicontazione di eventuali indennizzi da riconoscere all'utente.</u>

# DOCUMENTI REGOLATORI DI CICLO

- 2.5 I documenti regolatori di ciclo hanno come oggetto gli importi attinenti ai servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, ivi inclusi gli oneri generali di sistema e i corrispettivi per prelievi di energia reattiva, con riferimento al mese M.
- 2.6 Nei documenti regolatori di ciclo sono inclusi gli importi inerenti ai dati di misura effettivi, relativi a mesi precedenti il mese M, che sostituiscono stime precedentemente fornite.

# DOCUMENTI REGOLATORI DI RETTIFICA

- 2.7 I documenti regolatori di rettifica sono generati al fine conguagliare gli importi contabilizzati su dati di misura errati per i quali risulti successivamente disponibile il dato corretto, o gli importi contabilizzati soggetti a rettifica di corrispettivi tariffari.
- 2.8 I documenti regolatori di rettifica devono riportare le motivazioni individuate al paragrafo 3.4, e l'importo da regolare, equivalente alla differenza (a credito o a debito) dell'importo risultante dai dati effettivi rettificati rispetto a quanto contabilizzato nei documenti regolatori di ciclo. I documenti regolatori di rettifica possono essere aggregati per periodo di competenza anche in relazione all'importo contabilizzato.

# Documenti regolatori relativi a ulteriori prestazioni e altri Corrispettivi

- 2.9 I documenti regolatori relativi a ulteriori prestazioni e altri corrispettivi riguardano:
  - a. il corrispettivo C<sup>MOR</sup>;
  - b. il bonus elettrico;
  - c. il corrispettivo CTS;
  - d. il corrispettivo per l'accesso alle garanzie di cui al paragrafo 4.9 dell'Allegato B;
  - e. gli interessi in caso di ritardo di pagamento;
  - f. i superi di potenza;
  - g. le prestazioni di qualità commerciale dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica;
  - h. eventuali ulteriori corrispettivi o prestazioni.
- 2.10 Con riferimento a ciascun corrispettivo indicato al paragrafo 2.9, lettere da a) a e), deve essere generato un distinto documento regolatorio e trasmessa al SdI una

distinta fattura collegata. Per le altre voci indicate al medesimo paragrafo può essere prevista l'aggregazione degli importi.

# 2.11 soppresso

# 3. Trasmissione al SdI delle fatture

# FATTURA COLLEGATA AI DOCUMENTI REGOLATORI DI CICLO

- 3.1 La fattura collegata ai documenti regolatori di ciclo è trasmessa al SdI mensilmente sulla base dei dati di misura validati resi disponibili all'utente ai sensi delle disposizioni vigenti in tema di messa a disposizione e standardizzazione dei flussi di misura.
- 3.2 La fattura collegata ai documenti regolatori di ciclo è trasmessa al SdI sempre entro il quarto giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione del dato di misura ai sensi del TIME.
- 3.3 soppresso

# FATTURA COLLEGATA AI DOCUMENTI REGOLATORI DI RETTIFICA

- 3.4 I documenti regolatori di rettifica fanno riferimento alle rettifiche relative a:
  - a. misura che sostituisce una misura fornita precedentemente errata;
  - b. misura fornita precedentemente per errore;
  - c. ricostruzione per frode;
  - d. ricostruzione per malfunzionamento del misuratore;
  - e. storno di fattura su dati anagrafici errati o variati;
  - f. rettifiche di corrispettivi tariffari precedentemente oggetto di contabilizzazione e collegata fatturazione.
- 3.5 La trasmissione al SdI della fattura collegata ai documenti regolatori di rettifica di cui alle lettere da a) a d) del precedente paragrafo 3.4 è effettuata entro il quarto giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione dei dati di rettifica ai sensi del comma 23.8 del TIME. Le fatture collegate ai documenti regolatori di rettifica di corrispettivi tariffari sono trasmesse al SdI entro il primo mese successivo al riscontro della rettifica.

# FATTURA COLLEGATA AI DOCUMENTI REGOLATORI RELATIVI A ULTERIORI PRESTAZIONI E ALTRI CORRISPETTIVI

3.6 Fatti salvi i casi in cui la fattura sia collegata a documenti regolatori relativi a prestazioni effettuate in esito all'accettazione di un preventivo, la fattura collegata a

documenti regolatori relativi a ulteriori prestazioni e altri corrispettivi è trasmessa al SdI "ad evento" o secondo la periodicità di applicazione dei corrispettivi contabilizzati.

# 4. Modalità di messa a disposizione dei documenti regolatori contabilizzanti il servizio di trasporto e nomenclatura dei file

- 4.1 La messa a disposizione dei documenti regolatori avviene esclusivamente per via telematica ed è tale da:
  - a. consentire un accesso rapido ai documenti;
  - b. garantire l'integrità e la non modificabilità del loro contenuto;
  - c. integrare e riconciliare agevolmente quanto contabilizzato con altri dati, fra questi i dati di misura;
  - d. definire con certezza il momento temporale in cui il documento è generato.
- 4.2 I documenti regolatori sono generati utilizzando il vettore XML (*Extensible Markup Language*). Ai fini della messa disposizione dei documenti regolatori di cui al presente Allegato C:
  - a. qualora l'impresa distributrice sia soggetta all'obbligo di dotarsi degli strumenti di comunicazione evoluti ai sensi della regolazione vigente in materia, essa utilizza tali strumenti di comunicazione o il sistema di *Electronic Data Interchange* (EDI); l'impresa distributrice garantisce anche la tracciabilità di ogni singola operazione;
  - b. qualora l'impresa distributrice non sia soggetta all'obbligo di cui alla lettera a), può, in luogo agli strumenti di comunicazione ivi indicati, utilizzare il canale di posta elettronica certificata.
- 4.3 Il criterio di codifica del file (nomenclatura) deve consentire di identificare agevolmente ciascun documento regolatorio con riferimento alla tipologia di documento e al periodo di erogazione del servizio cui fanno riferimento gli importi contabilizzati. La codifica della nomenclatura sarà pertanto tale da consentire di identificare almeno:
  - a. l'impresa distributrice;
  - b. l'utente del trasporto e il numero del contratto di dispacciamento al medesimo associato;
  - c. il tipo di documento regolatorio;
  - d. la data di trasmissione al SdI della collegata fattura elettronica;
  - e. il numero progressivo del documento regolatorio.

# 5. Termini di pagamento delle fatture

- 5.1 È obbligo dell'utente provvedere al pagamento delle fatture collegate ai documenti regolatori nei termini previsti dal presente capitolo.
- 5.2 Per ciascuna fattura collegata ad ogni tipologia di documento regolatorio, la scadenza dei pagamenti è fissata a 30 giorni dai termini di seguito indicati, fatti salvi i casi di cui al paragrafo 5.2 dell'Allegato B.
- 5.3 Modalità di pagamento concordate con l'impresa distributrice che prevedono l'intermediazione di un soggetto terzo non possono derogare in termini sostanziali le disposizioni previste nel presente Allegato C.

# FATTURA COLLEGATA AI DOCUMENTI REGOLATORI DI CICLO

- 5.4 I termini di pagamento, per le fatture collegate ai documenti regolatori relativi ad importi di competenza del mese precedente o a dati di misura effettivi che sostituiscono dati stimati precedentemente fatturati, decorrono da:
  - a. il nono giorno lavorativo di ciascun mese, con riferimento alle fatture trasmesse al SdI dal primo giorno del mese al nono giorno lavorativo del medesimo mese;
  - b. il quarto giorno lavorativo successivo al termine ultimo per la messa a disposizione dei dati di misura validati ai sensi del TIME, con riferimento alle fatture trasmesse al SdI dal decimo giorno lavorativo di ciascun mese al quarto giorno lavorativo successivo al termine ultimo per la messa a disposizione dei dati di misura validati ai sensi del TIME.
- 5.5 Con riferimento alle fatture trasmesse al SdI successivamente al termine di cui al paragrafo 5.4 lettera b), i termini di pagamento decorrono dal primo giorno utile individuato al medesimo paragrafo 5.4, lettere a) e b) del mese successivo.

# FATTURE COLLEGATE AI DOCUMENTI REGOLATORI DI RETTIFICA E FATTURE COLLEGATE AI DOCUMENTI REGOLATORI RELATIVI A ULTERIORI PRESTAZIONI E ALTRI CORRISPETTIVI

5.6 Per le fatture collegate a ciascuna tipologia di documento regolatorio, i termini di pagamento decorrono dal primo giorno utile indicato per le fatture collegate ai documenti regolatori di ciclo di cui al paragrafo 5.4 lettere a) e b).

# 6. Interessi per i casi di ritardato pagamento

- 6.1 Gli interessi di mora sono determinati applicando, a ciascun giorno di ritardo, il tasso di interesse BCE maggiorato:
  - a. per ritardi fino a 45 giorni, di tre punti e mezzo percentuali;

- b. per ritardi superiori a 45 giorni, di otto punti percentuali, nel limite del tasso massimo di soglia previsto dalla legge 108/1996.
- 6.2 soppresso
- 6.3 Non sono dovuti interessi di mora nei casi di ritardo di pagamento di cui al paragrafo 2.5, lettera b dell'Allegato B.

Il paragrafo 7 è Soppresso